



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2025

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	7
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo dell’Intesa	»	15

ONOREVOLI SENATORI. –

I rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (UICCA) sono attualmente regolati dall'Intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, modificata dall'intesa stipulata in data 6 novembre 1996 e approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67.

Il Pastore Andrei Cretu, Presidente della UICCA, con nota del 19 ottobre 2023 ha richiesto la stipula di una nuova intesa modificativa di quella stipulata il 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, e ss.mm..

La nuova Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa (di seguito Commissione), incaricata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di svolgere le trattative con le confessioni religiose che abbiano fatto richiesta di stipulare un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, Costituzione, è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2023 e, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2024, ereditando i compiti svolti dalla precedente Commissione.

La modifica proposta attiene al riconoscimento dei titoli accademici. In particolare, si modifica il comma 1 dell'art. 14 della legge della legge 22 novembre 1988, n. 516, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 giugno 2009, n. 67, prevedendo che i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Si modifica, altresì, il comma 2 dell'art. 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, aggiornando la denominazione del Ministero della pubblica istruzione in Ministero dell'università e della ricerca.

Il testo della modifica è stato definito a seguito dell'istruttoria della Commissione e previo confronto con i rappresentanti della confessione religiosa nel corso dell'audizione tenutasi a Palazzo Chigi in data 5 luglio. L'intento della modifica è quello di consentire alla confessione di ottenere il riconoscimento dei titoli di studio accademici nelle discipline ecclesiastiche di interesse alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea vigenti al momento della richiesta. La nuova formulazione pare meglio rispondere agli interessi della confessione religiosa, garantendo al contempo il rispetto dell'ordinamento giuridico italiano armonizzato con il diritto sovranazionale.

Dopo la conclusione delle trattative tra la Commissione e le confessioni religiose interessate, la relativa bozza di intesa/modifica dell'intesa è stata trasmessa, con nota, ai componenti della Commissione, con invito a comunicare il formale assenso dei rispettivi Ministeri, interessando anche gli Uffici legislativi di rispettiva competenza, per acquisire eventuali osservazioni e valutazioni.

Per quanto concerne la modifica dell'intesa con la UICCA, è stato acquisito l'assenso formale dei singoli componenti della Commissione sui testi definitivi e sono stati altresì acquisiti dai medesimi i pareri degli Uffici legislativi di rispettiva competenza.

L'assenso formale sul testo da siglare è stato fornito dalla confessione il 5 giugno 2025.

Il testo della modifica dell'intesa è stato siglato il 26 giugno 2025 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano e dal Presidente della UICCA, past. Andrei Cretu.

Il testo siglato è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 lettera l) della legge n. 400 del 1988 e successivamente firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della confessione religiosa.

Il Governo si è impegnato a presentare il presente disegno di legge, di iniziativa governativa, diretto a modificare l'intesa approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, successivamente modificata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e, da ultimo, con legge 8 giugno 2009, n. 67.

Non occorre reperire una copertura finanziaria poiché dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa non deriveranno oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

RELAZIONE TECNICA

La proposta del DDL di recepimento dell'intesa modificativa tra la Repubblica italiana e la l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mira all'attualizzazione dei titoli di studio accademici rilasciati, ovvero *“titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica”* in luogo di *“lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica”* e alla modifica di denominazione dell'ente rilasciante, *“Istituto universitario avventista”* in luogo di *“Istituto avventista di cultura biblica”*.

Con decreto del Ministero dell'interno del 7 febbraio 2025 è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Istituto avventista di cultura biblica recante anche la nuova denominazione di Istituto universitario avventista.

Dalla legge di approvazione dell'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

24/09/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Referente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento trae origine dalla richiesta, avanzata dalla UICCA, di modificare l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 (Legge 22 novembre 1988, n. 516 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno") limitatamente al riconoscimento dei titoli accademici.

Al riguardo, si evidenzia che nell'ambito dei compiti attribuiti all'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali (USRI), il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali assicura le funzioni di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Sottosegretario di Stato delegato in materia di rapporti con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. In particolare, l'articolo 8, dopo aver affermato l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, sancisce che esse "...hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" e che "i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Le trattative spettano al Governo: le confessioni interessate devono rivolgersi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei ministri, che affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose al Sottosegretario di Stato delegato in materia. Questi si avvale di un'apposita Commissione per le intese con le confessioni religiose, incaricata di predisporre una bozza di intesa unitamente alla delegazione della confessione religiosa richiedente.

La Commissione istituita, da ultimo, con dPCM 10 agosto 2023, è composta da rappresentanti delle Amministrazioni maggiormente interessate ai contenuti dell'intesa, quali i Ministeri dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia e delle finanze, del Lavoro e delle politiche sociali, della Difesa, dell'Istruzione e del merito, dell'Università e della ricerca, della Cultura, della Salute.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'art. 8, primo e terzo comma della Costituzione, prevede che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge" e che "i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Sulla base di tale norma, in data 29 dicembre 1986 è stata firmata una prima intesa tra la Repubblica italiana e la UICCA (approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 516), poi modificata da altra intesa in data 6 novembre 1996 (approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637), e infine modificata da altra intesa stipulata il 4 aprile 2007 (approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'atto normativo modifica l'art. 14, comma 1, della legge n. 516 del 1988, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 giugno 2009, n. 67, in tema di riconoscimento di titoli accademici, attualizzando la denominazione sia dei titoli di studio rilasciati che dell'ente che li rilascia (attualizzando la denominazione del Ministero dell'università e della ricerca in luogo di Ministero della pubblica istruzione) e specificando che il riconoscimento è subordinato alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea.

In particolare, l'atto normativo prevede la modifica dell'art. 14, comma 1 della legge n. 516 del 1988, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 giugno 2009, n. 67, e del comma 2 dello stesso articolo. La formulazione del comma 1 ora prevede che: *“Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado”*, mentre la precedente formulazione stabiliva invece che *“Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore”*. La formulazione del comma 2 dell'art. 14 è stata modificata per aggiornare la denominazione del Ministero della pubblica istruzione in Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo che i regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'atto normativo è compatibile con i principi costituzionali, in quanto volto ad attuare l'art. 8, terzo comma della Costituzione, attuando l'intesa raggiunta con la UICCA. L'atto recepisce integralmente l'intesa.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

I rapporti tra la Repubblica italiana e le confessioni religiose sono di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, primo comma, lettera c) e pertanto l'intervento normativo non invade la sfera di competenze delle regioni o degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'atto normativo non interferisce con le funzioni amministrative di cui all'art. 118 Cost.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è stata effettuata alcuna rilegificazione. La materia *de quo* è coperta da riserva di legge assoluta e pertanto non è possibile ricorrere alla delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge vertenti su analoga materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

La materia degli accordi con le confessioni religiose è essenzialmente politica. La Corte costituzionale ha chiarito come la decisione di non stipulare l'intesa non è sindacabile in sede giurisdizionale (Corte cost., sentenza n. 52 del 2016, che annulla Cass., ss. uu. civili, 28 giugno 2013, n. 16305) e che *“nel nostro ordinamento non esiste una legislazione generale e complessiva sul fenomeno religioso, alla cui applicazione possano aspirare solo le confessioni che stipulano un accordo con lo Stato. Peraltro, la necessità di una tale pervasiva disciplina legislativa non è affatto imposta dalla Costituzione, che tutela al massimo grado la libertà religiosa. E sicuramente la Costituzione impedisce che il legislatore, in vista dell'applicabilità di una determinata normativa attinente alla libertà di culto, discrimini tra associazioni religiose, a seconda che abbiano o meno stipulato un'intesa [...] Per queste ragioni, non è corretto sostenere che l'art. 8, terzo comma, Cost. sia disposizione procedurale meramente servente dei – e perciò indissolubilmente legata ai – primi due commi, e quindi alla realizzazione dei principi di eguaglianza e pluralismo in materia religiosa in essi sanciti. Il terzo comma, invece, ha l'autonomo significato di permettere l'estensione del “metodo bilaterale” alla materia dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche, ove il riferimento a tale metodo evoca l'incontro della volontà delle due parti già sulla scelta di avviare le trattative”*.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo perché limitato a dare attuazione all'art. 8, terzo comma, Cost. nel rispetto del principio europeo di non discriminazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano procedure di infrazione su medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali (si veda Corte cost., sentenza n. 52 del 2016: *“Nel nostro ordinamento, invece, caratterizzato dal principio di laicità e, quindi, di imparzialità ed equidistanza rispetto a ciascuna confessione religiosa (sentenze n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997), non è in sé stessa la stipulazione dell'intesa a consentire la realizzazione dell'eguaglianza tra le confessioni: quest'ultima risulta invece complessivamente tutelata dagli artt. 3 e 8, primo e secondo comma, Cost., dall'art. 19 Cost., ove è garantito il diritto di tutti di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata, nonché dall'art. 20 Cost.”*).

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano precedenti rilevanti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano casi attinenti all'atto normativo in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La materia dei rapporti tra confessioni religiose e autorità statali è regolata in modo eterogeneo nei vari Stati membri e quindi non è possibile individuare una linea prevalente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi indicati nell'atto sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'atto normativo novella l'art. 14 della l. n. 516 del 1988, come modificato dalla legge 8 giugno 2009, n. 67.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'atto normativo non ha effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non ha effetti retroattivi, non determina la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, non contiene disposizioni di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La materia non può essere oggetto di delega.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'atto in esame non prevede l'adozione di successivi atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

L'Amministrazione si è avvalsa di dati in proprio possesso relativi alla popolazione ecclesiastica della confessione religiosa. Non è stato necessario effettuare apposite elaborazioni.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, si esenta dall'AIR lo schema di disegno di legge, recante "Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modifiche, di approvazione della modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione", in relazione al ridotto impatto dell'intervento, per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Lo schema di disegno di legge è diretto a modificare l'intesa approvata con Legge 22 novembre 1988, n. 516, e successive modifiche, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno" (UICCA), che regola i rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in Italia. Il testo della modifica dell'intesa è stato siglato il 26 giugno 2025 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della UICCA.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le modifiche all'intesa oggetto dello schema di disegno di legge non comportano costi di adeguamento per i destinatari, in quanto non introducono nuovi adempimenti o oneri a carico degli stessi.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

Si rappresenta che il destinatario diretto dell'intervento è la UICCA. Secondo dati aggiornati al 2023, si tratta di una popolazione di circa 20.000 persone in base alle scelte valide effettuate per la designazione dell'otto per mille alla UICCA. Pertanto, l'intervento normativo coinvolge un numero esiguo di destinatari.

c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto

L'entrata in vigore delle modifiche all'intesa non comporterà alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato

Le disposizioni sopra esaminate non impattano direttamente, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Roma,

02 SET. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
(Pres. Francesca Quadri)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)

1. È approvata l'allegata intesa firmata tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516)

1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELL'INTESA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, modificata dall'intesa stipulata in data 6 novembre 1996 e approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67;

visto l'articolo 37, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516;

convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, come modificato dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, è sostituito dal seguente:

«Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, già Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:

«I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.».



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, **15 SET. 2025**

Il Presidente del Consiglio dei ministri

On. Giorgia Meloni

Il legale rappresentante della UICCA

Past. Andrei Cretu